




Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 196 e abb.

Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi

(Testo unificato)

N. 75 – 21 dicembre 2021



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 196 e abb.

Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi

(Testo unificato)

N. 75 – 21 dicembre 2021

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
ANALISI DEGLI EFETTI FINANZIARI	- 3 -
ARTICOLI DA 1 A 12	- 3 -
DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA DI INTERESSI	- 3 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	TU 196 e abb. - A
Titolo:	Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi
Iniziativa:	parlamentare in prima lettura alla Camera
Relatore per la Commissione di merito:	Baldino
Gruppo:	M5S
Commissione competente:	I Commissione

PREMESSA

Il progetto di legge, di iniziativa parlamentare, disciplina l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi.

È oggetto della presente Nota il testo elaborato dalla Commissione di merito e trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione dei rispettivi pareri (seduta del 10 dicembre 2021).

Il testo iniziale e gli emendamenti approvati non sono corredati di relazione tecnica. Si esaminano di seguito le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLI da 1 a 12

Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi

Le norme definiscono la disciplina per lo svolgimento di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, intesa come contributo alla formazione delle decisioni pubbliche, svolta dai rappresentanti di interessi particolari (articolo 1).

Nello specifico, l'attività di rappresentanza di interessi viene definita come ogni attività svolta professionalmente da rappresentanti di interessi di rilevanza anche non generale nell'ambito dei processi decisionali pubblici attraverso la presentazione di domande di incontro, proposte, richieste, studi, ricerche, analisi e documenti, anche mediante procedure digitali, nonché lo svolgimento di ogni altra attività diretta a contribuire alla formazione delle decisioni pubbliche (articolo 2, comma 1, lett. a)).

In particolare, viene istituito presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) il "Registro per la trasparenza dell'attività di relazione per la rappresentanza di

interessi”. Il Registro, cui sono tenuti ad iscriversi i soggetti che intendano svolgere attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, viene tenuto in forma digitale ed è articolato in una parte ad accesso riservato ai soggetti iscritti e alle amministrazioni pubbliche e in una parte ad accesso pubblico, consultabile per via telematica. I dati caricati al suo interno sono di tipo aperto¹. L’AGCM provvede all’organizzazione del Registro e alla sua pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comitato di sorveglianza di cui all’articolo 7. L’effettivo funzionamento del Registro è subordinato all’esito di una procedura di consultazione pubblica alla quale viene sottoposto. Il Registro sostituisce ogni altro analogo strumento già istituito alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (articolo 4).

L’AGCM comunica ai decisori pubblici l’inserimento nel registro da parte dei rappresentanti di interessi delle informazioni sugli incontri che li riguardano entro i cinque giorni successivi (articolo 5, comma 2).

Presso l’AGCM viene, inoltre, istituito il “Comitato di sorveglianza sulla trasparenza dei processi decisionali pubblici”. Il Comitato di sorveglianza - composto da due magistrati (Corte di cassazione e Corte dei conti) e da un membro del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) - tra l’altro, cura la tenuta del summenzionato Registro, redige una relazione annuale sull’attività dei rappresentanti di interessi², adotta un codice deontologico di comportamento³ e vigila e raccoglie segnalazioni sull’osservanza delle disposizioni del provvedimento in esame e del codice deontologico da parte dei rappresentanti di interessi irrogando, eventualmente, sanzioni. Il Comitato di sorveglianza, per l’esercizio delle proprie funzioni, si avvale di personale messo a disposizione dall’AGCM. Ai componenti del Comitato, per lo svolgimento del proprio incarico, non spetta alcun compenso, emolumento o gettone di presenza (articolo 7).

Con riferimento all’attività parlamentare, le funzioni del Comitato di sorveglianza sono svolte da una Commissione bicamerale composta da cinque deputati e cinque senatori (articolo 7, comma 9).

Le controversie relative alle sanzioni irrogabili dal Comitato di sorveglianza ai rappresentanti di interessi per condotte contrarie al provvedimento in esame sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (articolo 10, comma 7). Le amministrazioni pubbliche provvedono all’attuazione del provvedimento in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (articolo 12).

¹ Ai sensi dell’art.1, comma 1, lett. *l-ter*), del D.lgs. n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale).

² La relazione è trasmessa al Presidente del Consiglio dei ministri e alle Camere.

³ Ai sensi dell’articolo 6.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che il provvedimento è assistito da una clausola generale di non onerosità, ai cui sensi le amministrazioni pubbliche attuano la disciplina in parola con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (articolo 12).

Nell'ambito di tale disciplina viene, in particolare, prevista l'istituzione presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) del Registro digitale per la trasparenza dell'attività di relazione per la rappresentanza di interessi, nonché di un Comitato di sorveglianza.

Con riguardo, in primo luogo, al Comitato di sorveglianza, viene disposto che ai relativi componenti (due magistrati e un membro del CNEL) non spetti alcun compenso, emolumento o gettone di presenza (articolo 7). Tanto premesso, appare opportuno acquisire una valutazione da parte del Governo volta a consentire la verifica della suddetta clausola di non onerosità con specifico riguardo alla disciplina dei rimborsi spese, la cui erogazione nei confronti dei componenti del Comitato non è espressamente esclusa dal predetto articolo 7.

Per quanto riguarda inoltre gli adempimenti posti in capo all'AGCM (personale posto a disposizione del Comitato, tenuta e sviluppo del Registro, comunicazione tempestiva di determinati aggiornamenti del Registro ai sensi dell'articolo 5, comma 2), si rammenta che l'Autorità rientra nel perimetro del conto economico consolidato della pubblica amministrazione (cd. "elenco Istat") e si autofinanzia mediante un contributo posto a carico delle società di capitali (articolo 10, commi 7-ter e 7-quater, della L. 287/1990).

Tanto premesso, andrebbe chiarito se l'AGCM possa fronteggiare i nuovi adempimenti nell'ambito delle risorse già esistenti ovvero ricorrendo ad eventuali incrementi della contribuzione, senza quindi nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Ove la copertura dei nuovi compiti assegnati all'AGCM fosse assicurata mediante incrementi del contributo posto a carico dei soggetti vigilati, con conseguente aumento delle componenti negative di reddito per le imprese obbligate, andrebbe in ogni caso confermata l'assenza di conseguenti effetti apprezzabili di gettito.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 1 dell'articolo 6 reca una clausola di invarianza finanziaria, secondo cui le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie

previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo, da un punto di vista formale, appare opportuno riformulare la suddetta clausola di invarianza nei seguenti termini: "Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".